



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(VIA) E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI
AUTORITA' PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA(V.A.S.)

(AI SENSI DELLA L.R. 14 DICEMBRE 1998 N. 40 E S.M.I. E D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I)

approvato con D.C.C. n. 59 del 18/09/2019

Art.1 - Oggetto e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le attività e le procedure di competenza Comunale ai sensi della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" ed ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in ordine alle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

Art. 2 – Finalità dell'organo tecnico (art. 7, L.R. 40/1998)

L'organo tecnico comunale per quanto di competenza, assume l'approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale e sulle loro reciproche interazioni, nello svolgimento delle attività normative, pianificatorie, programmatiche ed amministrative per i progetti previsti nell'allegato B3 della L.R. n. 40/1998 (art. 6, punto 1, lettera c, L.R. 40/1998).

Art. 3 - Compiti dell'organo tecnico

L'organo tecnico ha il compito di:

- ricevere le domande e le istanze di avvio al procedimento;
- espletare le procedure di verifica (art. 10 L.R.40/1998);
- espletare le procedure relative alla specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 11 della L.R. 40/1998);
- espletare le procedure di valutazione (artt.12 e 13 ; L.R. 40/1998);
- valutare l'attivazione di protocolli d'intesa tra i soggetti coinvolti nelle diverse fasi, al fine di garantire il rispetto di compatibilità ambientale (art. 15 ,L.R. 40/1998).

Art. 4 – Organo tecnico

I componenti dell'Organo Tecnico sono tre, (di cui due proposti in rappresentanza della maggioranza ed uno proposto in rappresentanza della minoranza), per la nomina dovrà tenersi in considerazione l'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente o docenza universitaria, nelle specifiche materie inerenti in generale la pianificazione urbanistica ed ambientale e la programmazione della tutela ambientale.

I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione e comunque non facenti parte dello sportello unico per l'edilizia, della commissione edilizia e/o urbanistica, della commissione locale per il paesaggio ed in possesso di diploma attinente le seguenti materie: tecnico scientifiche, attinenti la paesaggistica, l'agricoltura, la medicina, la flora, la fauna, la salute, l'urbanistica e l'ambiente.

Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti le materie sopra elencate.

Art. 5 – Nomina e designazione

Il sindaco provvederà a nominare con decreto i componenti dell'organo tecnico, sulla base dei criteri e dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Le proposte di nomina dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta .

Art. 6 - Durata

La durata in carica dell'organo tecnico corrisponde al mandato dell'Amministrazione Comunale .Alla scadenza di tale termine, l'organo tecnico opera in regime di prorogatio per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. In detto lasso di tempo i componenti dell'organo tecnico possono essere sostituiti o procedere per un altro ciclo a seconda delle disposizioni del Sindaco eletto.

I componenti dell'organo tecnico comunale durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni.

Il mandato del singolo commissario è rinnovabile per una sola volta.

Qualora si verificassero cause di decadenza di un commissario a seguito di incompatibilità, di conflitto di interessi, di assenza ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso o altre cause ostative le quali costituiscano ragioni per la revoca della nomina, il Sindaco provvederà con decreto alla nomina di un nuovo componente. Quest'ultimo durerà in carica, fatte salve le cause di decadenza di cui sopra, fino alla scadenza del periodo ordinario dell'Organo Tecnico vigente.

Art. 7 - Conflitto di interessi

I componenti dell'organo tecnico interessati alla trattazione di argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.

L'obbligo di astensione , di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui vi è l'interesse all'argomento in quanto il componente dell'organo tecnico:

- partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento;
- quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di autorizzazione;
- quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame dell'organo tecnico;
- quando sia coniuge, parente od affine entro il quarto grado del richiedente e/o del progettista.

Art. 8 - Decadenza

I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive dall'organo tecnico.

Altresi le cause di decadenza di cui all'art. 6 del presente regolamento, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente l'organo tecnico.

Ricorrendo le situazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, la decadenza è pronunciata con decreto del Sindaco di Bagnolo Piemonte.

Art. 9 - Fase di verifica di competenza comunale

L'organo tecnico composto ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/1998 esprime il proprio parere in seguito alla verifica di compatibilità ambientale dei progetti di competenza comunale di cui all'allegato B3 della L.R. 40/1998, quando gli stessi non ricadano, anche parzialmente, in aree protette, semprechè la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (art.4 , L.R. 40/1998).

Le soglie dimensionali dell'allegato B3 della LR 40/98 devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadano anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Art. 10 – Fase di verifica di competenza non comunale

Per i progetti previsti sul territorio comunale di Bagnolo Piemonte, sottoposti alla fase di verifica di competenza regionale o provinciale di cui agli allegati B1 e B2 della L.R. 40/1998, il Comune di Bagnolo Piemonte agirà in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/1998.

Ricevuta la convocazione alla conferenza dei servizi, ovvero la richiesta di parere da parte dell'ente competente, Regione o Provincia è facoltà del Sindaco indire una riunione preliminare dell'organo tecnico comunale nei termini compatibili con la data stabilita per lo svolgimento della conferenza dei servizi, al fine di esprimere delle osservazioni e partecipare alla eventuale conferenza dei servizi.

Art. 11 - Funzionamento

L'organo tecnico, all'inizio della prima seduta elegge il Presidente tra i tre candidati presenti a maggioranza degli stessi. Nei casi di assenza del Presidente, l'Organo Tecnico è presieduto dal commissario più anziano d'età.

Affinché le sedute dell'Organo Tecnico siano valide è necessaria la presenza di almeno due componenti dell'Organo Tecnico stesso.

Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi il diritto di voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'organo tecnico si riunisce ogni volta che il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario.

La seduta è convocata dal Responsabile del Procedimento.

La convocazione avviene con comunicazione telefonica e successiva nota con e-mail ai componenti dell'organo tecnico.

Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è depositata presso l'ufficio tecnico comunale competente, che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

Art. 12 – Funzioni del responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è individuato all'interno dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bagnolo Piemonte.

Il Responsabile del Procedimento , svolgerà le seguenti funzioni:

a) convocare le sedute dell'organo tecnico

b) curare l'istruttoria necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame;

c) acquisisce il parere espresso dall'organo tecnico e cura gli adempimenti conseguenti.

Art. 13 – Verbalizzazione

Le funzioni di segretario dell'Organo Tecnico sono esercitate dal responsabile del procedimento .Il segretario provvede alla redazione dei verbali delle adunanze dell'organo tecnico stesso ed alla loro raccolta ed archiviazione.

I verbali della seduta saranno redatti su apposito registro, il verbale deve indicare luogo e data della riunione, il parere espresso con la relativa motivazione, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale è firmato dall'estensore, dal Presidente dell'Organo Tecnico e dai componenti.

Art. 14 – Spese di funzionamento

Non sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese ai commissari facenti parte dell'Organo Tecnico per la partecipazione alle riunioni.

Art. 15 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle seguenti disposizioni:

L.R. N. 56/1977 e s.m.i.

L.R. N. 40/1998 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)

D.Lgs N. 152/2006 (Norme in materia ambientale)

D.Lgs N. 4/2008 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. n. 152/2006)

D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 (primi indirizzi per l'applicazione della procedura VAS)

D.G.R. N. 25-2977 del 29/02/2016 (disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. n. 56/1977 e smi).